

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 103 del 26 giugno 2018:  
 “Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”

**Art. 1**  
*(Finalità)*

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**  
*(Progetti personalizzati di vita indipendente)*

L'articolo definisce le azioni sostenute dalla Regione attraverso la realizzazione di progetti.

Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa a carico del bilancio regionale, corrente e continuativa.

Per l'annualità 2019 la spesa è nei limiti dell'autorizzazione indicata all'articolo 10 pari complessivamente ad euro 1.300.000,00 la cui copertura è assicurata dalle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020 come di seguito indicato:

Anno	spesa		copertura			Stanz. Capitolo alla data di approvazione
	Importo	Missione/ programma/ capitolo	missione	programma	capitolo	
2019	Quota parte di euro 1.010.000,00	Missione 13 progr. 01 capitolo da istituire	Missione 13	1	2130110423	13.365.000,00
	Quota parte di euro 290.000,00	Missione 12 progr. 02 capitolo da istituire	Missione 12	2	2120210063	290.000,00
2020 e successivi	Autorizzata con legge di bilancio e risorse statali					

**Art. 3**  
*(Destinatari)*

L'articolo definisce i requisiti dei destinatari.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**  
*(Assistente personale)*

L'articolo definisce la figura dell'assistente personale; definisce, inoltre le modalità per la formazione di questa figura, la quale è realizzata, per quanto compatibile, nell'ambito della programmazione in materia di formazione professionale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**  
*(Predisposizione e valutazione dei progetti)*

L'articolo definisce le modalità per la predisposizione dei progetti di vita indipendente, nonché il soggetto cui compete la valutazione degli stessi.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**  
*(Compiti della Regione)*

L'articolo stabilisce le competenze della Giunta regionale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**  
*(Comitato tecnico regionale per la vita indipendente)*

L'articolo prevede l'istituzione di un Comitato tecnico e le procedure per la sua costituzione. La partecipazione al comitato avviene a titolo gratuito.

**Invarianza** l'articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 8**  
*(Clausola valutativa)*

L'articolo definisce il soggetto che deve predisporre la relazione sullo stato di attuazione della legge.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 9**  
(Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone sui tempi di attuazione della legge in sede di prima applicazione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 10**  
(Disposizione finanziaria)

L'articolo autorizza la spesa per l'anno 2019 stabilita nel limite massimo complessivo di euro 1.300.000,00 la cui copertura è garantita come di seguito specificato:

**Effetti finanziari:**

Anno	spesa		copertura			Stanz. Capitolo alla data di approvazione
	Importo	Missione/ programma/ capitolo	missione	programma	capitolo	
2019	1.010.000,00	Missione 13 progr. 01 capitolo da istituire	Missione 13	1	2130110423	13.365.000,00
	290.000,00	Missione 12 progr. 02 capitolo da istituire	Missione 12	2	2120210063	290.000,00
2020 e successivi	Autorizzata con legge di bilancio e risorse statali					

Comma 3: rinvia l'autorizzazione di spesa per gli anni successivi alle relative leggi di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 in quanto legge a carattere continuativo, non obbligatoria per risorse regionali con l'integrazione di eventuali risorse statali previa verifica della coerenza delle finalità dell'eventuale trasferimento.